



**Consiglio Regionale della Sardegna
Garante per l'Infanzia e L'Adolescenza**

PROTOCOLLO D'INTESA

“Diritti in Campo”

TRA

Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

“Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS” – “Fondazione Dinamo”

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna, Dott.ssa Carla Puligheddu, domiciliata per la presente dichiarazione presso il Consiglio Regionale della Sardegna, Via Roma, n. 25 – Cagliari

La Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS, con sede a Milano in via Correggio 1, rappresentata dalla Presidente, Dott.ssa Ilaria Nardi, domiciliata a Milano in via Melzi d'Eril 16

La Fondazione Dinamo Sassari, rappresentata dal Presidente, Dottor Antonio Tilocca, domiciliato a Sassari, Via Roma 144/D - 07100

Nel seguito denominate singolarmente “*Parte*” o congiuntamente “*Parti*”

Vista La L. n.8, 07/02/2011 del Consiglio regionale della Sardegna che ha istituito la funzione di Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Vista la legge 20 marzo 2003, n. 77, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

Vista la modifica all'art. 33 della Costituzione con cui la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il giorno 20 settembre 2023, che introduce il nuovo comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.

CONSIDERATO

1. Che la Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, non essendo sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale, rappresenta una figura istituzionale di riferimento per le persone di minore età e per gli adulti che operano nel loro superiore interesse;
2. Che tra i **compiti e le funzioni** annoverate dall'art. 3 della L.r. n.8, 07/02/2011, si ritiene opportuno ricordare che la Garante:
 - promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione;
 - vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori;
 - rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
 - promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
 - cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.
3. **Che la “Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS” in particolare persegue:**
 - a. Il soddisfacimento dei bisogni primari e la piena realizzazione dei diritti fondamentali della persona, ivi compresi i diritti all'educazione, alla formazione e alla cultura, con particolare riferimento ai giovani in età evolutiva, alle persone in età avanzata che si trovino in situazione di disagio;
 - b. La diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva quale strumento finalizzato al benessere psico-fisico, all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità di vita con particolare riferimento a coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;
 - c. La diffusione della cultura e della pratica dell'educazione alimentare quale strumento finalizzato al benessere psico-fisico, all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità di vita con particolare riferimento a coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;
 - d. Il sostegno e la realizzazione di iniziative di beneficenza.
4. **Che La “Fondazione Dinamo” in particolare persegue:**
 - a. Il soddisfacimento dei bisogni primari e la piena realizzazione dei diritti fondamentali della persona, ivi compresi i diritti all'educazione, alla formazione e alla cultura, con particolare riferimento ai giovani in età evolutiva, alle persone in età avanzata che si trovino in situazione di disagio;
 - b. La diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva quale strumento finalizzato al benessere psico-fisico, all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità di vita con particolare riferimento a coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;
 - c. La diffusione della cultura e della pratica dell'educazione alimentare quale strumento finalizzato al benessere psico-fisico, all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità di vita con particolare riferimento a coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;
 - d. Il sostegno e la realizzazione di iniziative di beneficenza.

PREMESSO

Che la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, la Presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS, la D.G. Dinamo Basket, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, **condividono:**

- l'esigenza di realizzare una società capace di garantire benessere, partendo dalle Comunità in cui operano, per coloro che frequentano le scuole e le attività sportive nel territorio regionale, ciascuno e ciascuna con le proprie differenti capacità e i propri limiti;
- la volontà di attivare percorsi condivisi, ludici e umani, in risposta al dilagare delle diverse povertà e di contrasto dei fenomeni devianti e degenerativi emergenti;
- la convinzione che la Scuola e lo Sport siano ambiti privilegiati di garanzia dei diritti di tutti i minori, in conformità al diritto di ricevere una istruzione di qualità, che vada di pari passo con una migliore qualità della vita e con l'inclusività, nell'ottica di una educazione alla salute e alla prevenzione delle devianze;
- la promozione della partecipazione sportiva, finalizzata alla solidarietà, all'inclusione, all'orientamento e alle pari opportunità, mobilitando tutte le risorse tecniche, affettive e relazionali;
- il dovere di ascoltare, comprendere i segnali di disagio, essere punto di riferimento saldo per i giovani, da parte delle figure adulte di riferimento;
- l'importanza di collaborare e di rafforzare la condivisione di obiettivi fra l'Istituzione di Garanzia dei diritti delle persone di minore età e le due Fondazioni, per far sì che la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza costituisca il comune impegno in tutto il territorio regionale, attraverso la pratica sportiva e la frequenza scolastica nell'età dell'obbligo e oltre;
- l'impegno a recepire lo spirito, gli obiettivi e, compatibilmente con i programmi già adottati da ciascuna delle Parti, le azioni del Progetto "Diritti in Campo", promosso dalla Garante Regionale, con un adeguato percorso di gradualità che integri, tra le azioni maggiormente condivisibili, quelle ritenute prioritarie e significative.

RITENUTO OPPORTUNO

Manifestare linee comuni di orientamento, valorizzazione e azione; di condivisione e promozione dei diritti delle persone di minore età. Diritti efficacemente veicolabili attraverso le due società sportive di riferimento, presenti a nord e a sud dell'isola, operanti a partire dai settori giovanili e dilettantistici, fino ai campionati di livello professionistico, nelle rispettive leghe di serie A nazionali: Cagliari Calcio e Dinamo Basket Sassari, entrambe dotate di testimonial di forte impatto mediatico e perciò adeguate a incidere nello sviluppo di una cultura dei Diritti, in Campo e nella Vita.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI REDIGE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premessa

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2. Finalità della collaborazione

2.1 Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono instaurare un rapporto di collaborazione, per favorire, nel rispetto dei principi di autonomia istituzionale e sportiva, la realizzazione degli obiettivi comuni, dei progetti e delle iniziative, con riferimento al diritto dei minori al gioco e alla pratica sportiva in sicurezza, alle attitudini dei minori e alle problematiche ma anche alle potenzialità relative al mondo dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

2.2 Al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati da conseguire, il presente protocollo - laddove i firmatari concordino sull'opportunità - è aperto all'adesione di altri soggetti titolari di funzioni analoghe a quelle previste dalla presente dichiarazione.

Articolo 3. Ambito di applicazione e aree di collaborazione prioritarie

3.1 Le parti, per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 2 individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti aree di collaborazione prioritarie:

- La diffusione della cultura e la conoscenza dei diritti delle persone di minore età e la cultura dell'inclusione e della mediazione, attraverso azioni di prevenzione e contrasto verso la Povertà Minorile e la Dispersione Scolastica; a favore di un approccio orientativo della didattica; verso la garanzia e tutela della Salute Mentale, l'Ambiente Digitale, la Partecipazione alle scelte che riguardano il loro futuro;
- La divulgazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77;
- La conoscenza della figura della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, quale riferimento istituzionale che rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e che favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela, all'interno delle comunità sportive e di aggregazione sociale, come nelle scuole di ogni ordine e grado;
- La collaborazione, ove possibile, nell'attuazione di progetti rivolti ai minori fuori dalla famiglia di origine;
- La realizzazione, ove possibile, di interventi volti a favorire l'inclusione scolastica, sportiva e sociale dei MSNA;
- La promozione di azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo, attraverso le quali, educazione e diritti si intersecano realizzando valori di portata universale;
- La promozione della cultura della Pace, della tolleranza, della non violenza, della legalità, del rispetto, del fair play, delle pari opportunità, della civile convivenza.

Articolo 4. Impegno delle Parti

4.1 Le parti si impegnano, sulla base delle proprie competenze, a tracciare comuni linee di intervento su temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui all'art.2, indicate a margine sotto forma di linee guida nell'Allegato 1.

4.2 Le parti s'impegnano, inoltre, a diffondere la conoscenza del presente Protocollo d'Intesa, dandone comunicazione attraverso i propri canali istituzionali e mezzi di comunicazione mediatica.

Articolo 5. Gestione delle Attività

5.1 L'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo e l'individuazione di interventi da avviare in via prioritaria, avverranno attraverso piani di azione preventivamente elaborati e concordati dalle Parti e attraverso i quali saranno, ove possibile, specificamente declinati gli interventi.

5.2 Il monitoraggio degli interventi e gli eventuali adeguamenti per il miglioramento dei risultati, saranno concordati dalle parti in fase di esecuzione.

Articolo 6. Durata

6.1 Il presente Accordo, in via sperimentale, seguirà la stagione sportiva in corso e si concluderà il 30 giugno 2024, salvo rinnovo.

Articolo 7. Recesso

7.1 Ciascuna delle Parti, si riserva il diritto di recedere liberamente dal presente accordo, informandone immediatamente la controparte.

7.2 Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso a causa di tale recesso.

Articolo 8. Oneri

8.1 Il presente accordo non prevede oneri finanziari a carico delle *Parti*.

Articolo 9. Referenti

9.1 I Referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:

- a) La Garante, Carla Puligheddu
- b) Per la Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS, Ilaria Nardi
- c) Per la Fondazione Dinamo Sassari, Antonio Tilocca e Viola Frongia

9.2 Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti.

Articolo 10. Esonero e riservatezza

10.1 Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

10.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

10.3 Tutte le pubblicazioni attinenti le attività condivise riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

Articolo 11. Immagine delle parti

11.1 Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria.

11.2 In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.

11.3 Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

11.4 Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

11.5 L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Protocollo, richiederà il consenso delle Parti interessate, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 12. Trattamento dei dati personali

12.1 Il trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte in esecuzione del presente Protocollo è compiuto in conformità alla vigente normativa in materia.

Articolo 13. Comunicazioni

13.1 Ogni comunicazione concernente le attività di cui al Protocollo sarà inviata, salva diversa espressa previsione, a mezzo PEC o posta ordinaria esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Garante infanzia e adolescenza: garanteinfanzia@consregsardegna.it

carla.puligheddu@consregsardegna.it

Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS : presidente@fondazioneceg.org

Pec: amministrazione@pec.fondazioneceg.org

Fondazione Dinamo Sassari : tilocca@tsra.it

viola.frongia@dinamobasket.com devetag@dinamobasket.com

Pec: dinamobasket@pec.it

Il presente documento viene redatto in triplice copia

Cagliari, li 04 Ottobre 2023

Letto, firmato, sottoscritto

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna, Carla Puligheddu

La Presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS, Ilaria Nardi

Il Presidente della Fondazione Dinamo Sassari, Antonio Tilocca

PROTOCOLLO D'INTESA

“Diritti in Campo”

TRA

Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

“Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS” – “Fondazione Dinamo”

LINEE GUIDA Azioni Comuni, allegate all'articolo 4:

Premessa

Premesso che la condivisione degli obiettivi rimane condivisa nella sua complessità, in relazione alle Azioni Comuni, richiamate dall'Articolo 4, si precisa quanto segue:

Articolo 4. Impegno delle Parti

4.1 *“Le parti si impegnano, sulla base delle proprie competenze, a tracciare comuni linee di intervento su temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui all'art.2; indicate a margine, sotto forma di linee guida, nell'Allegato 1.*“

Azione 1. (Singola e facoltativa) - Nell'ambito della promozione dei diritti dei minori che le due Fondazioni curano, ciascuna per proprio conto, e che stanno alla base della condivisione del presente protocollo d'intesa, si propone la richiesta alla Garante di patrocinio non oneroso (sulla base delle indicazioni pubblicate nel sito ufficiale del Consiglio Regionale della Sardegna) così da conferire ai progetti da realizzare, una dimensione istituzionale condivisa.

Tale azione risponderebbe anche all'esigenza della Garante di comunicare, negli ambiti più diversi, l'esistenza di una figura istituzionale di garanzia e tutela dei diritti delle persone di minore età nella regione Sardegna.

Azione 2. (Comune e condivisa dalle Parti) - 6 aprile l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce la **Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace** e “invita gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e, in particolare, l'Ufficio delle Nazioni Unite per lo Sport per lo Sviluppo e la Pace, le pertinenti organizzazioni internazionali, regionali e le organizzazioni sportive nazionali, la società civile inclusa, le organizzazioni non governative e il settore privato, e tutte le altre parti interessate a cooperare, osservare e sensibilizzare in merito alla Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”.

Nelle fasi che precedono la giornata celebrativa, ed in relazione all'introduzione del comma all'art. 33 della Costituzione (approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati) il giorno 20 settembre 2023, che introduce il nuovo comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”, verrà lanciato un video, realizzato con il coinvolgimento delle Parti, finalizzato alla promozione di una campagna mediatica sull'importanza della diffusione di una cultura dei “Diritti dei Minori”, curata nei contenuti e negli aspetti tecnici dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Sardegna. Il lavoro finale, frutto della condivisione tra le Parti, verrà veicolato attraverso canali propri e nelle tv, nel corso della stagione sportiva. L'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale è coordinato dalla Dott.ssa Rosanna Romano.

Azione 3. (Comune e condivisa dalle Parti) - Incontro sportivo e conviviale all'IPM di Quartucciu, periodo Natale e Pasqua, compatibilmente con la disponibilità delle Parti.

Articolo 4. Impegno delle Parti

4.2 *“Le parti s’impegnano, inoltre, a diffondere la conoscenza del presente Protocollo d’Intesa, dandone comunicazione attraverso i propri canali istituzionali e mezzi di comunicazione mediatica.”*

Azione 1. (Comune e condivisa dalle Parti) – Firma digitale del presente Protocollo d’Intesa

Azione 2. (Comune e condivisa dalle Parti) – Lancio Protocollo d’Intesa con **Conferenza Stampa nella settimana del 20 Novembre 2023** - Giornata mondiale celebrativa dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. presso il Consiglio Regionale della Sardegna, alla quale parteciperanno: La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Prof.ssa Carla Puligheddu; Il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, On. Michele Pais; le delegazioni della Fondazione Dinamo e della Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS.

Azione 3. (Comune e condivisa dalle Parti) - Comunicato Stampa a cura dell’Ufficio Stampa della Garante, che verrà pubblicato nel sito del Consiglio Regionale della Sardegna e divulgato attraverso i canali istituzionali dall’Ufficio stampa del Consiglio Regionale e attraverso quelli propri della Fondazione Dinamo e della Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS.

Firme